



## **ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI LETTRICI**

### ***Impianti realizzati prima della Legge 46/90***

Per gli impianti elettrici realizzati prima del 13 marzo 1990, la legge stabiliva unicamente il presunto requisito della “regola d’arte” e si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Non è obbligatoria per legge nessuna documentazione, anche se è opportuno avere a disposizione schemi e planimetrie aggiornate, soprattutto per gli impianti complessi, ad esempio per gli interventi di manutenzione.

Per gli impianti elettrici realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge 46/90 conformi a quanto sopra indicato non è necessario nessun adeguamento; ciò non toglie che il responsabile del suddetto tipo d’ impianto, possa richiedere per propria tranquillità, ad un professionista di fiducia, una verifica del proprio impianto e l’attestazione che lo stesso è conforme alla regola dell’arte.

Per gli impianti elettrici realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge 46/90 e sottoposti a lavori di adeguamento dopo l’entrata in vigore della legge stessa, deve essere richiesta e presente in azienda la dichiarazione di conformità e il progetto.

### ***Impianti realizzati dopo la Legge 46/90 e prima del D.M. 37/08***

La Legge 46/90 introduce l’obbligo di presenza di un progetto dell’impianto elettrico redatto da professionista iscritto negli albi professionali per alcune tipologie di impianti e l’obbligo per l’installatore, di rilasciare *sempre* la Dichiarazione di Conformità dell’impianto (con specifico modello). Sono soggetti all’applicazione della 46/90:

***“gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici ad uso civile a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche, gli impianti in immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.”***

L’obbligatorietà di presenza del progetto redatto da professionista iscritto negli albi professionali, riguarda la seguente tipologia di impianti:

- utenze condominiali con potenza maggiore di 6 kW;
- unità immobiliari residenziali con superficie maggiore di 400 mq;
- immobili ad uso produttivo o terziario con superficie maggiore di 200 mq;
- impianti alimentati a tensione superiore a 1.000 V;
- impianti soggetti a normativa specifica;
- impianti di protezione scariche atmosferiche.

Per gli impianti realizzati nella fascia temporale compresa tra il 13 marzo 1990 e il 26 marzo 2008, qualora la dichiarazione di conformità non sia reperibile, o non sia stata rilasciata o sia stata rilasciata priva di almeno uno dei requisiti essenziali che la legislazione prevedeva per tale atto, è prevista l’opportunità di farsi redigere una *Dichiarazione di Rispondenza*. Con tale documento il professionista che firma analizza l’impianto, ricostruisce la documentazione mancante e si assume la responsabilità della progettazione e/o realizzazione dell’impianto.



## **Impianti realizzati dopo il D.M. 37/08**

Con l'introduzione del 37/08 il progetto e Dichiarazione di Conformità sono *sempre* obbligatori. La Dichiarazione di Conformità deve essere rilasciata dall'impresa installatrice negli ambiti di applicazione del 37/08 ("a tutti gli impianti in tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze") ed è composta, oltre che dalla vera e propria "conformità" anche da alcuni allegati obbligatori:

- Progetto dell'impianto (semplificato e senza firma del tecnico se non rientra nei casi dell'art.5);
- Relazione con l'elenco dei materiali utilizzati, con eventuali marchi e certificati di prova;
- Copia della visura della camerale dell'impresa che ha installato l'impianto, con il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Il DM n. 37/2008 prevede inoltre che l'impresa installatrice deve rilasciare al committente il libretto contenente le istruzioni per l'uso e la manutenzione.

Il progetto deve essere redatto da un professionista (iscritto ad albo) nei seguenti casi:

- Edifici ad uso civile: per tutte le utenze condominiali che abbiano potenza impegnata superiore a 6 kW e per unità abitative aventi o superficie maggiore di 400 m<sup>2</sup> oppure potenza impegnata superiore a 6 kW.
- Edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi: quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V (in questo caso devono essere progettate anche le parti in bassa tensione), quando la superficie è maggiore di 200 m<sup>2</sup> o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione, con potenza impegnata superiore a 6 kW.
- Unità immobiliari generiche: quando l'unità immobiliare è provvista, anche parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica, ovvero locali ad uso medico, luoghi con pericolo d'esplosione, ambienti a maggior rischio in caso d'incendio.
- Immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed a altri usi se superano i 200 m<sup>2</sup> o i 6 kW di potenza impegnata.

Per questi impianti non è prevista la possibilità di redigere una Dichiarazione di Rispondenza.

In tutti i casi l'impianto deve disporre di un efficace sistema di collegamento a terra e qualora l'azienda occupi personale dipendente o comunque subordinato, occorre che esso sia denunciato all'INAIL ed all'ATS competente per territorio, conservando in azienda copia della denuncia con l'attestazione dell'avvenuto inoltro agli Enti; al modello da utilizzare per la denuncia deve essere allegata copia della dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi del D.M. 37/2008. Occorre poi che, si provveda alla verifica periodica dell'efficienza del collegamento a terra da parte di organismi notificati, ogni due anni per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, quelli con pericolo di esplosione, quelli ad uso medico ed i cantieri edili, oppure ogni cinque anni in tutti gli altri casi; chi effettua la verifica rilascia un verbale, che il datore di lavoro deve conservare in azienda.

In tutti i casi, l'impianto deve anche essere mantenuto sottoposto a regolare manutenzione. Per la manutenzione ordinaria non è necessario il rilascio di nuova dichiarazione di conformità, che invece è sempre obbligatoria in caso di manutenzione straordinaria o modifica/ampliamento di un impianto esistente, da parte del soggetto abilitato che la effettua.